

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 276

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2006

Modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia
di adozione da parte di persone singole

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, indica a tutt'oggi i requisiti necessari per adottare un minore; il primo di essi si identifica nell'esistenza di una coppia unita da vincolo matrimoniale e nella stabilità della stessa.

Il legislatore, intervenuto in questa materia da ultimo nel 2001, volendo continuare a realizzare con l'adozione il modello di rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre e con una madre, a loro volta uniti tra loro da un vincolo forte e chiaramente identificabile, ha ritenuto ancora indispensabile la presenza di una coppia unita in matrimonio.

Questo indirizzo risultava già allora contrastante con l'orientamento - già oggetto di ampio dibattito e recepito da convenzioni internazionali - secondo cui l'adozione dovrebbe essere consentita anche ai singoli. Il riferimento è, in primo, all'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, che prevedeva l'illimitata possibilità della persona singola di adottare un minore.

La questione fu oggetto di una celebre causa, che si risolse con una decisione finale della Corte di cassazione (21 luglio 1995, n. 7950), negativa per l'istante che richiedeva di essere ammesso da *single* all'adozione.

In occasione dell'ultima riforma della disciplina dell'adozione e dell'affido di minori, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 149, la discussione in sede parlamentare ha avuto prevalentemente ad oggetto, piuttosto che il diritto dei singoli, la possibilità di adozione per le coppie di fatto. Anche in quel caso, la tesi secondo cui le più ampie garanzie per il minore adottando sarebbero fornite

da una coppia che abbia assunto pienamente gli obblighi e le responsabilità familiari, contraendo matrimonio, è risultata prevalente. Si è ribadito ancora una volta che la coppia matrimoniale è quella che fornisce le maggiori garanzie di stabilità e che la Costituzione, affermando che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, continuerebbe ad indicare una netta preferenza per tale modello; con la conseguenza che questo dovrebbe essere preferito anche in sede di adozione, dovendo essere perseguito, nell'ambito di tale istituto, il fine di dare al minore privo di assistenza morale e materiale la sistemazione migliore possibile.

In effetti, ad avviso dei proponenti il presente disegno di legge, occorrerebbe tener presenti due obiettivi, entrambi riconducibili all'interesse del minore. Da un lato appare necessario ampliare la platea dei possibili adottanti, specie in relazione ai minori di età superiore a sei anni o afflitti da *handicap*, dall'altro sembra opportuno porre fine ai pregiudizi ed alle categorie astratte.

Se il tribunale deve vagliare i requisiti di coloro i quali si propongono come adottanti e, secondo la previsione dell'articolo 22, comma 5, della citata legge n. 184 del 1983 deve scegliere quanti appaiono maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, non sembra giustificata la frapposizione di ostacoli pregiudiziali sulla via di tale indagine.

L'esame da svolgere in concreto costituisce infatti la migliore garanzia ed ogni prerequisito è potenzialmente idoneo a diminuire la capacità di realizzare al meglio l'interesse del minore. Può ben esservi un singolo in grado di dare al minore un apporto affettivo ed educativo maggiore di quello che può normalmente fornire una coppia.

Ciò che si sostiene è che, se si reputa che i tribunali abbiano la competenza per individuare, nel caso concreto, l'interesse del minore, è opportuno lasciare che compiano la propria attività senza l'imposizione di pregiudiziali ideologiche, quale quella secondo cui il doppio riferimento paterno e materno è, ad imitazione della natura, non solo la soluzione migliore, ma l'unica possibile, tanto da affermare che è meglio una «non adozione», cioè lasciare il minore in istituto o presso una comunità e comunque non garantirgli i diritti ed il senso definitivo di identità che l'adozione comporta, piuttosto che consentire che il rapporto adottivo sia costruito con un singolo.

D'altra parte, una soluzione legislativa quale quella proposta in questa sede è stata di recente invocata anche dalla Corte di Cassazione, sezione prima civile, attraverso la sentenza 18 marzo 2006, n. 6078. Nel rigettare la richiesta di adozione di una madre romana, avente la doppia cittadinanza, nei confronti di una bambina già da lei adottata secondo la legge di quel Paese, la Suprema Corte ha infatti affermato che il legislatore: «ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore».

Su un piano diverso, ma senz'altro non meno rilevante, si è posto l'alto e autorevole richiamo morale del cardinale Martini alla doverosa ricerca, anche da parte del legislatore, delle forme di adozione più idonee a garantire l'interesse dei minori. Con un'inter-

vista rilasciata al «Corriere della Sera» in data 20 aprile 2006, il cardinale Martini è intervenuto su questo tema affermando che, laddove manchi una famiglia «composta da un uomo e una donna che abbiano saggezza e maturità», anche «altre persone, al limite anche i *single*, potrebbero dar di fatto alcune garanzie essenziali. Non mi chiuderei perciò a una sola possibilità, ma lascerei ai responsabili di vedere quale è la migliore soluzione di fatto, qui e adesso, per questo bambino o bambina. Lo scopo è di assicurare il massimo di condizioni favorevoli concretamente possibili. Perciò quando è data la possibilità di scegliere occorre scegliere il meglio».

In definitiva, è ormai tempo che il nostro ordinamento si adegui pienamente alla Convenzione di Strasburgo e alle altre convenzioni internazionali, ampliando la possibilità di adozione da parte delle persone singole e con ciò superando la disciplina, di cui agli articoli 44 e seguenti della citata legge n. 184 del 1983, che oggi limita tale possibilità ai casi di minori colpiti da *handicap* o comunque di minori difficili, che stenta a trovare collocazione attraverso le ordinarie forme di adozione.

Tale disciplina ha di fatto creato un'inaccettabile adozione «di serie B» che, lungi dal tutelare l'interesse del minore, lo confina in una forma di adozione non solo non dignitosa, in quanto per definizione «diversa» da quella ordinaria, ma addirittura revocabile nel tempo!

Costituirebbe dunque un atto di civiltà abolire tale tipo di adozione e, per altro verso, consentire ai *single* di adottare minori, anche in casi difficili, ma in modo chiaro e con pienezza di titolo, a tutto beneficio del benessere e della dignità dei bambini e delle bambine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modificazioni all'articolo 6 della legge
n. 184 del 1983)*

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. L'adozione legittimante è consentita anche a persone singole, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nei seguenti casi:

a) allorché si tratti di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo;

b) quando l'adottante sia coniuge del genitore, anche adottivo, del minore;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

8-ter. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 8-bis deve essere precisata nella domanda presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 22. L'indicazione specifica del minore da adottare è obbligatoria nei casi di cui al comma 8-bis, lettere *a)* e *b)*, ed è consentita per i casi di cui al medesimo comma, lettere *c)* e *d)*. Per queste ultime ipotesi è altresì possibile presentare una dichiarazione di disponibilità nei confronti di tutti i minori che si trovino nelle predette condizioni, senza alcuna altra indicazione.

8-quater. Il Tribunale per i minorenni, nell'effettuare la scelta prevista dal comma 5 dell'articolo 22, assume come principio assoluto e prevalente la realizzazione dell'interesse del minore. In linea di massima, con-

correndo persone singole e coppie, queste ultime devono essere preferite. Fanno eccezione i casi previsti dal comma 8-*bis*, lettera *b*), nei quali la preferenza deve essere, di regola, accordata ai singoli in possesso dell'indicato requisito, e dal comma 8-*bis*, lettera *a*), nel quale la situazione deve essere liberamente valutata dal giudice.

8-*quinquies*. Per l'adozione da parte di persone singole coniugate e non legalmente separate, è necessario l'assenso del coniuge».

2. Gli articoli da 44 a 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono abrogati.

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano ad applicarsi alle adozioni definitive già pronunciate per effetto di esse, nonché ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro definizione.

